Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **ROMA - Lunedì, 3 gennaio 1927 - ANNO V** — **Numero 1**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi. *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato.

Si rende noto che domani martedì 4 corr., alle ore 10.30, sarà celebrata nel Pantheon, a cura del Governo, una solenne cerimonia funebre in memoria della compianta Regina Margherita di Savoia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2181.

Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 182, contenente disposizioni sulle tasse d'ingresso agli istituti di antichità e d'arte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2182.

Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3.

LEGGE 2 dicembre 1926, n. 2184.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, concernente provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 631, che importa provvedimenti relativi alle obbligazioni per lavori pubblici in Albania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 4.

LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2183.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1926, numero 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali, sostituendosi agli articoli 4 e 9 i seguenti:

« Art. 4. — Gli assegni (*checks*) emessi dal correntista, pagabili negli uffici postali ed il cui importo sia stato notato a debito del conto corrente del traente, si prescrivono, in caso di mancata riscossione, a favore dell'Amministrazione postale, alla fine del *secondo* esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la detta inscrizione a debito.

« Lo stesso termine di prescrizione è stabilito per i mandati eventualmente emessi dagli uffici dei conti per dar corso ai pagamenti ordinati dai correntisti.

« A richiesta dei correntisti mittenti, o dei loro aventi causa, l'importo dei mandati comunque non pagati può essere riaccreditato sui conti dei correntisti stessi, purchè non siano incorsi nei termini di prescrizione di cui al primo comma del presente articolo.

« L'operazione di riaccreditamento è gratuita ».

« Art. 9. — L'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1693, è sostituito dal seguente:

« Per la rinnovazione dei mandati di pagamento scaduti sono dovute le seguenti tasse:

a) un diritto fisso di cent. 20, pagabile dal richiedente all'atto della presentazione della domanda;

b) una tassa eguale a quella stabilita per i mandati originali di eguale importo, prelevabile dall'ammontare dei titoli scaduti, all'atto della loro rinnovazione, se questa è eseguita non oltre il primo esercizio finanziario successivo a quello della emissione.

« Oltre il periodo suddetto la rinnovazione dei mandati è soggetta ad un diritto fisso di L. 2 e ad una tassa graduale di L. 1 per ogni 1000 lire d'importo, con un massimo di L. 30.

« Gli assegni circolari presentati per la riscossione dopo il primo esercizio finanziario successivo a quello della emissione, sono pagati previa detrazione delle tasse di cui al comma precedente.

« Ogni ulteriore rinnovazione, successiva alla prima, è assoggettata al pagamento di nuove tasse, nella misura sopra indicata.

« Sono esenti dai diritti fissi e dalle tasse anzidette le rinnovazioni dei titoli non giunti a destinazione, perchè dispersi o distrutti, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, e di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio.

« I mandati rinnovati inesitati incorrono nella prescrizione con le norme di cui al 1° comma dell'art. 4 del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 5.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2134.

Approvazione dello statuto della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Università di Bari, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 125. — COOP.

Statuto della R. Università di Bari.

CAPITOLO I.

PARTE GENERALE

Art. 1.

L'Università di Bari è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia, con annesse Scuole di perfezionamento per laureati;
3. Scuola di farmacia.

Art. 2.

I professori ufficiali ed i liberi docenti debbono presentare ai rispettivi Consigli di Facoltà o di Scuola, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico, i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno successivo.

Entro il mese di giugno la Facoltà o Scuola esamina i programmi, li coordina fra loro, e, ove occorra, li modifica opportunamente.

Il libero docente che per la prima volta intenda tenere un corso a titolo privato nella Università di Bari può presentare il suo programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 3.

Tutti gli insegnamenti dimostrativi debbono essere impartiti non soltanto con lezioni cattedratiche, ma anche con esercitazioni pratiche e conversazioni, secondo il criterio che, al riguardo, ciascun professore trovi più opportuno di seguire perchè il relativo insegnamento risponda ai suoi fini.

I corsi non devono essere parziali, ma più che possibile completi.

Art. 4.

Perchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per l'estensione e pel numero delle ore di insegnamento cattedratico e di esercizi, al corso ufficiale rispettivo, ed inoltre che il libero docente disponga di mezzi dimostrativi sufficienti.

Studenti ed esami.

Art. 5.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel

quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 6.

Per accertarsi dell'assiduità e diligenza degli studenti ciascun professore può ricorrere all'appello o alla firma di presenza.

Art. 7.

Per accertarsi del profitto degli studenti è in facoltà del professore di ricorrere a tutte le prove pratiche o colloqui o esercitazioni, che ritenga più confacenti all'indole della materia.

Art. 8.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione.
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi.
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi.
4. Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 9.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai nn. 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 10.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 11.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 12.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 13.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie o per gruppi di materie secondo quanto è stabilito negli ordinamenti della Facoltà o della Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice per ogni esame di profitto è composta di tre membri, dei quali due debbono essere professori ufficiali, mentre il terzo è scelto tra i liberi docenti o tra i cultori della materia o di materie affini.

Per gli esami che comprendono più di due materie, la Commissione può essere aumentata di numero fino a comprendere, oltre il libero docente, gl'insegnanti a titolo ufficiale di tutte le materie comprese nel gruppo.

Art. 15.

La Commissione per gli esami di laurea si compone normalmente di 11 membri, ma può ridursi, in caso di necessità, fino a 7 membri.

Oltre i professori ufficiali, tra i quali debbono essere insegnanti delle materie cui si riferiscono le dissertazioni di laurea da discutere, fa parte della Commissione anche un numero di liberi docenti non superiore a quattro e non inferiore ad uno. In ogni caso, i professori ufficiali debbono essere in maggioranza.

Art. 16.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, munita dell'attestato di un professore ufficiale che la dichiari elaborata e redatta sotto la propria direzione. Tale dissertazione dev'essere presentata in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione, salvo disposizioni particolari contenute negli ordinamenti delle singole Facoltà o della Scuola;

b) nella discussione di due argomenti orali scelti dallo studente, fra tre concordati fra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla segreteria con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 17.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato appro-

vato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e, in ogni caso, agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico, e non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 18.

Il candidato il quale abbia già superato l'esame in una delle materie che nell'ordinamento di questo statuto figura raggruppata ad altre in un solo esame, o perchè abbia dato l'esame con i precedenti ordinamenti, o perchè provenga da altra Università o Istituto superiore del Regno, è tenuto a sostenere, davanti alla Commissione del gruppo, l'esame delle sole materie non superate.

Art. 19.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento generale universitario.

CAPITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 20.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea nelle scienze economico-politiche. A tal fine gli iscritti alla Facoltà stessa si distribuiscono in due sezioni: sezione giuridica e sezione economico-politica.

Art. 21.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. istituzioni di diritto privato;
2. istituzioni e storia del diritto romano;
3. diritto romano;
4. diritto civile;
5. storia del diritto italiano;
6. filosofia del diritto;
7. diritto e procedura penale;
8. diritto processuale civile e ordinamento giudiziario;
9. diritto commerciale;
10. diritto marittimo, pubblico e privato;
11. economia politica;
12. scienza delle finanze e diritto finanziario;
13. statistica metodologica, economica e finanziaria;
14. diritto costituzionale;
15. diritto ecclesiastico;
16. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
17. diritto internazionale;
18. medicina legale;
19. legislazione sindacale e del lavoro;
20. diritti dell'Oriente mediterraneo;
21. economia commerciale e marittima;
22. ragioneria e contabilità di Stato;
23. storia delle istituzioni politiche.

L'insegnamento della medicina legale è comune con la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 22.

Ai fini della laurea in giurisprudenza sono biennali i corsi di diritto romano, diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, annuali tutti gli altri. Per la laurea in scienze economico-politiche sono biennali i corsi di economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, statistica metodologica, economica e finanziaria, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, annuali tutti gli altri.

Art. 23.

Il numero di lezioni per ogni insegnamento, è, di regola, di tre settimanali, di un'ora ciascuna, in giorni diversi, tranne che per gli insegnamenti di carattere istituzionale (istituzioni di diritto privato, istituzioni e storia del diritto romano) per i quali il minimo è di quattro ore settimanali, in giorni distinti.

Art. 24.

L'ordine degli studi proposto per gli studenti aspiranti alla laurea in giurisprudenza è il seguente:

1° *Anno*:

1. istituzioni e storia del diritto romano;
2. istituzioni di diritto privato;
3. economia politica;
4. statistica metodologica, economica e finanziaria;
5. filosofia del diritto.

2° *Anno*:

1. diritto e procedura penale (1° corso);
2. diritto romano (1° corso);
3. diritto civile (1° corso);
4. storia del diritto italiano;
5. diritto costituzionale;
6. scienza delle finanze e diritto finanziario.

3° *Anno*:

1. diritto romano (2° corso);
2. diritto civile (2° corso);
3. diritto e procedura penale (2° corso);
4. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (1° corso);
5. diritto commerciale.

4° *Anno*:

1. diritto processuale e ordinamento giudiziario;
2. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (2° corso);
3. diritto ecclesiastico;
4. diritto internazionale;
5. una disciplina scelta dallo studente fra le quattro seguenti:
   a) medicina legale;
   b) legislazione sindacale e del lavoro;
   c) diritto marittimo pubblico e privato;
   d) diritti dell'Oriente mediterraneo.

Art. 25.

Lo studente può variare l'ordine degli studi indicato nell'articolo precedente, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 21, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto.

Lo studente deve ancora osservare i limiti seguenti:

1. gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni e storia del diritto romano devono precedere rispettivamente quelli di diritto civile e commerciale e di diritto romano;

2. l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto marittimo pubblico e privato;

3. l'esame di istituzioni e storia del diritto romano deve precedere quello di storia del diritto italiano;

4. l'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre materie.

Art. 26.

L'ordine degli studi proposto per gli studenti che aspirano alla laurea nelle scienze economico-politiche, è il seguente:

1° *Anno*:

1. istituzioni di diritto privato;
2. economia politica (1° corso);
3. statistica metodologica, economica e finanziaria (1° corso);
4. diritto e procedura penale;
5. filosofia del diritto.

2° *Anno*:

1. economia politica (2° corso);
2. statistica metodologica, economica e finanziaria (2° corso);
3. scienza delle finanze e diritto finanziario (1° corso);
4. diritto costituzionale;
5. diritto commerciale.

3° *Anno*:

1. scienza delle finanze e diritto finanziario (2° corso);
2. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (1° corso);
3. diritto ecclesiastico;
4. economia commerciale e marittima;
5. diritto internazionale;
6. legislazione sindacale e del lavoro.

4° *Anno*:

1. ragioneria e contabilità di Stato;
2. diritto processuale civile e ordinamento giudiziario;
3. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (2° corso);
4. storia delle istituzioni politiche;
5. diritto marittimo pubblico e privato.

Art. 27.

L'ordine degli studi indicato nell'articolo precedente può essere variato dallo studente, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 21, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto. Debbono essere osservati però i limiti seguenti:

1. l'esame di economia politica deve precedere quelli di economia commerciale e marittima, di legislazione sindacale e del lavoro, di scienza delle finanze e diritto finanziario;

2. l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale, e questo l'esame di diritto marittimo, pubblico e privato.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre materie.

Art. 28.

Nessuno può iscriversi contemporaneamente ad entrambe le sezioni. Coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza seguendo il piano di studi di cui all'art. 24, possono conseguire la laurea nelle scienze economico-politiche, iscrivendosi nella sezione corrispondente per un altro anno di corso, durante il quale debbono frequentare gli insegnamenti seguenti e superarne gli esami:

1. economia politica;
2. statistica metodologica, economica e finanziaria;
3. scienze delle finanze e diritto finanziario;
4. economia commerciale e marittima;
5. ragioneria e contabilità di Stato;
6. storia delle istituzioni politiche.

Essi debbono inoltre frequentare almeno uno dei corsi di legislazione sindacale e del lavoro o di diritto marittimo, pubblico e privato, se non l'abbiano fatto durante il corso di giurisprudenza.

Per i laureati in giurisprudenza che abbiano seguito un piano di studi diverso da quello proposto nel presente statuto, la Facoltà determina, caso per caso, tenuto conto degli esami superati, il numero minimo delle materie che debbono essere seguite e formare oggetto di esami.

Art. 29.

Per l'iscrizione dei laureati nelle scienze economico-politiche alla sezione giuridica, e per l'iscrizione all'una o all'altra delle sezioni della Facoltà di giurisprudenza di laureati o diplomati provenienti da altre Facoltà o Scuole, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale gli aspiranti possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Le stesse norme valgono per gli studenti di altre Facoltà o Scuole che chiedano il passaggio alla Facoltà di giurisprudenza.

In ogni caso essi debbono possedere il diploma di maturità classica, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione consentita.

Art. 30.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole discipline, salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi nel suo manifesto annuale gli eventuali aggruppamenti per le varie discipline.

Art. 31.

La dissertazione di laurea deve essere presentata in due esemplari stampati o dattilografati, almeno un mese prima del giorno fissato dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea in ciascuna sezione, e trasmessa dal Preside ad uno dei membri della Commissione, perchè ne riferisca nella seduta di esame.

Su tale relazione, la Commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La deliberazione di non ammetterlo ha valore di riprovazione.

Seminario giuridico-economico.

Art. 32.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Seminario giuridico-economico, presso il quale si tengono corsi facoltativi di esercitazioni e di conferenze su i vari rami delle scienze giuridiche, economiche e politiche, e su problemi attuali di diritto e di economia.

Art. 33.

Al Seminario appartengono tutti i professori della Facoltà che vi tengono corsi di esercitazioni. Essi designano nel loro seno un direttore, che dura in carica due anni, ed è rieleggibile.

Art. 34.

Possono essere ammessi al Seminario gli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di giurisprudenza di Bari, e coloro che abbiano da non oltre quattro anni ottenuto in una Università del Regno la laurea nelle scienze giuridiche o nelle scienze economico-politiche e sociali.

Art. 35.

Gli iscritti sono ammessi a servirsi dei libri e del materiale scientifico del Seminario, secondo le norme del regolamento interno.

Art. 36.

Agli studenti ed ai laureati, che abbiano frequentato il Seminario almeno per un anno, viene rilasciato un certificato, attestante gli studi compiuti, sottoscritto dal Direttore e controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 37.

Possono essere pubblicati, coi fondi assegnati al Seminario dal Consiglio di amministrazione, quei lavori degli studenti, che una Commissione di almeno tre membri, nominata dal Collegio degli insegnanti nel Seminario medesimo, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa. Così pure il Seminario potrà contribuire alla stampa delle dissertazioni di laurea, sulle quali egual giudizio abbia espresso la Commissione di laurea. Possono inoltre aprirsi concorsi a premi fra gli alunni con norme da determinarsi.

Laboratorio di statistica.

Art. 38.

Alla Facoltà di giurisprudenza è inoltre annesso un laboratorio di statistica per la raccolta ed elaborazione dei dati riferentisi specialmente alla economia pugliese, sia per quanto riguarda l'agricoltura della regione, sia per quanto riguarda l'industria e il commercio.

Esso funziona come Seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 39.

Il laboratorio è diretto da un Comitato composto dai professori ufficiali di statistica metodologica, economica e finanziaria, di economia politica e di scienza delle finanze.

Tale Comitato è presieduto e convocato dal più anziano dei tre componenti ed ha il compito di segnare le grandi linee dell'attività del laboratorio.

Art. 40.

Il laboratorio può avere fino a tre assistenti, scelti dal Comitato direttivo indicato dall'articolo precedente fra gli studenti e i laureati che non abbiano conseguita la libera docenza.

Gli assistenti hanno il compito di coadiuvare il professore nei lavori didattici e scientifici attinenti al laboratorio medesimo.

Art. 41.

Il laboratorio può essere frequentato dagli studenti che ne facciano domanda, e che intendano compiere, sotto la direzione dei componenti il Comitato, speciali ricerche e investigazioni attinenti alle finalità del laboratorio.

Art. 42.

Il laboratorio può anche pubblicare un Bollettino periodico con le norme da stabilirsi in apposito regolamento. Il Bollettino deve essere, in parte almeno, dedicato ad illustrare le condizioni dell'economia regionale pugliese, ed i suoi rapporti specialmente con la economia dei paesi del Mediterraneo orientale.

CAPITOLO III.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 43.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e diplomi di specialista.

Art. 44.

Gli insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale inorganica ed organica;
3. botanica;
4. zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. istologia ed embriologia generale;
6. anatomia sistematica;
7. fisiologia;
8. chimica biologica;
9. patologia generale;
10. immunologia;
11. farmacologia;
12. anatomia topografica con applicazioni cliniche;
13. anatomia chirurgica e corso di operazioni;
14. patologia speciale medica;
15. patologia speciale chirurgica;
16. semejotica medica;
17. anatomia patologica;
18. igiene e batteriologia;
19. medicina legale;
20. clinica oculistica;
21. clinica delle malattie nervose e mentali;
22. clinica pediatrica;
23. clinica dermosifilopatica;
24. clinica ostetrico-ginecologica;
25. clinica medica generale;
26. clinica chirurgica generale;
27. ortopedia;
28. odontoiatria e prostesi dentale;
29. storia della medicina;
30. patologia esotica;
31. radiologia.

Art. 45.

I professori di ruolo sono chiamati alla direzione degli Istituti ed hanno l'obbligo d'impartirvi l'insegnamento fondamentale e di coordinare gli insegnamenti annessi, svolti per incarico, secondo l'indirizzo ed il programma didattico che giudichino più conveniente al raggiungimento dei fini che l'Istituto si propone.

Gl'insegnamenti affidati ad incaricati e non compresi negli Istituti sono autonomi.

Gli Istituti sono i seguenti:

1. *Istituto di fisica.* — La direzione spetta all'insegnante di fisica sperimentale, che di regola è un professore di ruolo, e che svolge l'insegnamento della fisica applicata alla medicina.

2. *Istituto di chimica generale.* — La direzione spetta all'insegnante di chimica generale, che di regola è un professore di ruolo e che svolge l'insegnamento della chimica inorganica ed organica applicata alla medicina.

3. *Istituto di zoologia, anatomia e fisiologia comparate.* — La direzione spetta all'insegnante di zoologia e anatomia comparate, che di regola è un professore di ruolo.

4. *Istituto di anatomia.* — A tale Istituto appartengono questi insegnamenti:

a) anatomia sistematica;
b) anatomia topografica con applicazioni cliniche;
c) istologia ed embriologia generale.

La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di anatomia sistematica, che di regola è un professore di ruolo, mentre saranno affidati per incarico gli insegnamenti dell'anatomia topografica, che deve essere svolta con speciale riguardo alle applicazioni medico-chirurgiche e quello dell'istologia ed embriologia generale.

5. *Istituto di fisiologia.* — A tale Istituto appartengono questi insegnamenti:

a) fisiologia;
b) chimica biologica.

La direzione spetta all'insegnante di fisiologia, che di regola è un professore di ruolo, mentre sarà affidato per incarico l'insegnamento della chimica biologica.

6. *Istituto di patologia generale.* — A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:

a) patologia generale;
b) immunologia.

La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di patologia generale, che di regola è un professore di ruolo, mentre sarà affidato ad un professore incaricato l'insegnamento della immunologia.

7. *Istituto di farmacologia.* — La direzione spetta all'insegnante di farmacologia, il quale svolge la farmacologia generale e la tossicologia, ed è di regola un professore di ruolo.

8. *Istituto di anatomia patologica.* — La direzione spetta all'insegnante di anatomia patologica che è di regola un professore di ruolo.

9. *Istituto di igiene e batteriologia.* — La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di igiene e di batteriologia che è di regola un professore di ruolo.

10. *Istituto di medicina legale.* — La direzione spetta all'insegnante di medicina legale che è di regola un professore di ruolo.

11. *Istituto di clinica oculistica.* — La direzione spetta all'insegnante di clinica oculistica che di regola è un professore di ruolo.

12. *Istituto di neuropatologia e psichiatria.* — La direzione di questo Istituto, che dev'essere annesso al Manicomio di Bari, spetta all'insegnante di clinica delle malattie nervose e mentali che è di regola un professore di ruolo.

13. *Istituto di pediatria.* — La direzione dell'Istituto spetta all'insegnante di clinica pediatrica che è di regola un professore di ruolo.

14. *Istituto di clinica dermosifilopatica.* — La direzione spetta all'insegnante di clinica dermosifilopatica che è di regola un professore di ruolo.

15. *Istituto di ostetricia e ginecologia.* — La direzione spetta all'insegnante di clinica ostetrica e ginecologica che è di regola un professore di ruolo e ha pure la direzione dell'annessa Scuola di ostetricia per le levatrici.

16. *Istituto di odontoiatria.* — La direzione spetta all'insegnante di odontoiatria che di regola è un professore di ruolo.

17. *Istituto di medicina interna.* — A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:

a) clinica medica generale;
b) patologia speciale medica;
c) patologia esotica;
d) semejotica medica.

La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di clinica medica generale che svolge l'insegnamento della clinica medica generale, mentre gli altri tre insegnamenti saranno svolti per incarico.

18. *Istituto di chirurgia.* — A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti:

a) clinica chirurgica generale;
b) patologia speciale chirurgica;
c) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
d) ortopedia;
e) radiologia.

La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di clinica chirurgica generale che svolge gli insegnamenti della clinica chirurgica generale e della anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Gli insegnamenti della patologia speciale chirurgica, della ortopedia e della radiologia saranno affidati ad incaricati. L'insegnamento della anatomia chirurgica e corso di operazioni può essere impartito sotto la responsabilità del titolare, da un suo aiuto o assistente, salvo che non sia assegnato per incarico retribuito.

Gli insegnamenti autonomi, affidati a professori incaricati sono i seguenti:

1. botanica;
2. storia della medicina.

Art. 46.

Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

1. anatomia sistematica;
2. fisica sperimentale;
3. chimica generale inorganica ed organica;
4. zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. botanica.

2° *Anno*:

1. istologia ed embriologia generale;
2. anatomia sistematica;
3. fisiologia;
4. immunologia;
5. chimica biologica.

3° *Anno*:

1. anatomia topografica;
2. fisiologia;
3. patologia generale;
4. farmacologia;
5. anatomia chirurgica e corso di operazioni.

4° *Anno*:

1. anatomia patologica;
2. patologia speciale medica;

3. patologia speciale chirurgica;
4. igiene e batteriologia;
5. medicina legale;
6. storia della medicina;
7. patologia esotica;
8. ortopedia;
9. semejotica medica.

5° *Anno*:

1. anatomia patologica;
2. clinica medica generale;
3. clinica chirurgica generale;
4. clinica oculistica;
5. clinica delle malattie nervose e mentali;
6. clinica piediatrica;
7. clinica dermosifilopatica;
8. odontojatria e prostesi dentale;
9. radiologia.

6° *Anno*:

1. clinica ostetrico-ginecologica;
2. clinica medica generale;
3. clinica chirurgica generale.

Art. 47.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè durante tutto il corso universitario si iscriva ad almeno 24 materie fra quelle elencate all'art. 44 e superi i relativi esami.

Art. 48.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia sistematica, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 49.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare durante ciascuno dei 6 anni di corso, non può essere inferiore a 3.

Art. 50.

Per l'ammissione agli esami delle singole materie di insegnamento è richiesta:

a) la frequenza di un semestre per la:
botanica;
zoologia, anatomia e fisiologia comparate;

b) la frequenza di un intero anno scolastico per la:
istologia ed embriologia generale;
fisica;
chimica generale;
chimica biologica;
patologia generale;
immunologia;
anatomia topografica;
farmacologia;
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
clinica oculistica;
clinica pediatrica;
clinica delle malattie nervose e mentali:
clinica dermosifilopatica;
clinica ostetrico-ginecologica;
igiene;
medicina legale;
semejotica medica;
ortopedia;
odontoiatria e prostesi dentaria;
storia della medicina;
patologia esotica;
radiologia;

c) la frequenza di due interi anni scolastici per la:
anatomia sistematica;
fisiologia;
anatomia patologica;
clinica medica generale;
clinica chirurgica generale.

Art. 51.

Gli studenti del 6° anno hanno l'obbligo dell'internato per l'intero anno scolastico in una delle cliniche a loro scelta, con le modalità di orario e di servizio che saranno stabilite dal Direttore. Dell'adempimento di tale obbligo viene rilasciato un attestato, indispensabile per l'ammissione all'esame di laurea.

Art. 52.

Per i laureati o diplomati in altre discipline che chiedano di essere iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia valgono le disposizioni seguenti:

a) i laureati in scienze naturali, in agraria e in medicina veterinaria, possono essere iscritti al 3° anno.

Qualora i laureati in scienze naturali e in agraria abbiano già frequentato un corso biennale di anatomia umana, con le relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia ed un corso annuale di patologia generale e ne abbiano superato gli esami, possono essere iscritti al 4° anno.

b) i laureati in matematica, in fisica, in chimica e farmacia, possono essere iscritti al 2° anno.

Qualora essi abbiano già superato gli esami di botanica, di zoologia e anatomia comparata e di fisiologia, saranno ammessi al 3° anno.

c) i laureati in filosofia, in lettere, in giurisprudenza, in ingegneria ed i diplomati in farmacia possono essere iscritti al 2° anno.

In tutti i casi gli aspiranti debbono essere forniti del titolo richiesto per l'ammissione alla Facoltà medico-chirurgica conseguito tanti anni prima quanti sono gli anni per i quali l'abbreviazione è concessa.

Caso per caso la Facoltà determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

CAPITOLO IV.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA.

§ 1. — *Norme generali.*

Art. 53.

Le Scuole di perfezionamento hanno per fine di fornire una speciale competenza professionale in determinate branche della medicina e chirurgia e di conferire diplomi che autorizzino ad assumere la qualifica di specialista a norma del l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 54.

Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1. Scuola di perfezionamento in chirurgia;
2. Scuola di perfezionamento in pediatria;
3. Scuola di perfezionamento in medicina legale;
4. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;
5. Scuola di perfezionamento in oculistica;
6. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.

Art. 55.

Alle Scuole di perfezionamento possono essere iscritti i soli laureati in medicina e chirurgia.

Art. 56.

Non è permesso iscriversi contemporaneamente a due Scuole di perfezionamento.

Art. 57.

Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare le tasse e sopratasse d'iscrizione, di esame, e di diploma nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 58.

La direzione di ciascuna Scuola di perfezionamento spetta al direttore dell'Istituto cui è annessa o da cui prende il nome.

Art. 59.

Gli insegnamenti delle Scuole di perfezionamento sono impartiti da professori di ruolo ed incaricati per le rispettive materie, ed anche da liberi docenti, da aiuti, da assistenti e da cultori delle singole materie.

Art. 60.

Le singole Scuole di perfezionamento possono sospendere le lezioni negli anni in cui non raggiungano il numero di sei iscritti.

Può anche essere limitato, a giudizio della Facoltà, il numero degli alunni.

Art. 61.

Tutti gli insegnamenti sono prevalentemente dimostrativi ed accompagnati da esercitazioni pratiche nella misura più larga possibile.

Art. 62.

In ciascuna Scuola di perfezionamento il candidato viene sottoposto ad esami di profitto e ad un esame di diploma.

Gli esami di profitto sono fatti con le norme degli esami di profitto per gli studenti.

L'esame di diploma viene fatto, con le modalità stabilite particolarmente per ciascuna Scuola, da una Commissione costituita di sette membri, nominati dal Preside, su proposta del Direttore della Scuola, fra gli insegnanti della Scuola stessa o fra altri insegnanti della Facoltà. Uno dei commissari dev'essere libero docente.

La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola.

In ogni caso, per l'esame di diploma, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, di argomento clinico o scientifico, da discutersi coi componenti la Commissione.

Nel diploma, che verrà rilasciato dal Rettore, deve risultare la qualifica di specialista nella materia prescelta.

Art. 63.

Tanto gli esami di profitto come l'esame di diploma per le Scuole di perfezionamento non potranno ripetersi che una sola volta.

§ 2. — *Norme particolari per le Scuole di perfezionamento.*

1. *Scuola di perfezionamento in chirurgia.*

Art. 64.

Questa Scuola, che è annessa all'Istituto di chirurgia, ha lo scopo di addestrare nei vari campi della chirurgia, e conferisce il diploma di *specialista in chirurgia.*

Art. 65.

La Scuola ha la durata di cinque anni. Nei primi tre gli iscritti possono avere anche funzioni di assistente e negli ultimi due funzioni di aiuto presso l'Istituto di clinica chirurgica, a giudizio e con le modalità indicate dal Direttore ed alle condizioni di cui all'art. 106 del Regolamento generale universitario.

Art. 66.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. clinica chirurgica generale, 5 anni;
2. ricerche di laboratorio, 1 anno;
3. traumatologia, 1 anno;
4. ortopedia, 1 anno;
5. anatomia chirurgica e corso di operazioni, 2 anni;
6. tecnica degli apparecchi, 1 anno;
7. radiologia e tecnica della endoscopia, 1 anno;
8. radiologia applicata alla chirurgia, 1 anno;
9. semejotica chirurgica, 2 anni;
10. patologia chirurgica, 2 anni;
11. chirurgia d'urgenza, 2 anni;
12. chirurgia toracica, 1 anno;
13. chirurgia addominale, 1 anno;
14. chirurgia del sistema nervoso, 1 anno;
15. chirurgia delle vie urinarie, 1 anno;
16. ginecologia, 1 anno.

Art. 67.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. ricerche di laboratorio e tecnica degli apparecchi;
2. traumatologia e ortopedia.

Al termine del secondo anno:

1. radiologia e tecnica della endoscopia;
2. anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Al termine del terzo anno:

1. semeiotica e patologia chirurgica.

Al termine del quarto anno:

1. chirurgia d'urgenza e chirurgia del sistema nervoso;
2. chirurgia toracica e addominale.

Al termine del quinto anno:

1. ginecologia e chirurgia delle vie urinarie;
2. clinica chirurgica generale.

Art. 68.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta, viene sottoposto ad una prova clinica su due malati scelti dalla Commissione.

2. *Scuola di perfezionamento in pediatria.*

Art. 69.

La Scuola di perfezionamento in pediatria, che è annessa all'Istituto di pediatria, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo della clinica pediatrica e della fisiopatologia della crescenza, e conferisce il diploma di *specialista in pediatria.*

Art. 70.

Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Nel primo di questi gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistenti, nel secondo quelle di aiuto presso l'Istituto di clinica pediatrica, secondo le norme dell'art. 65.

Art. 71.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. clinica pediatrica, 2 anni;
2. clinica medica generale, 1 anno;
3. morfologia e fisiologia della crescenza, 1 anno;
4. patologia della crescenza, 1 anno;
5. patologia speciale medica dell'infanzia, 1 anno;
6. semejotica e diagnostica infantile, 1 anno;
7. esami di laboratorio applicati alla pediatria, 1 anno;
8. igiene infantile e puericultura, 1 anno;
9. chirurgia e ortopedia dell'infanzia, 1 anno.

Art. 72.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:
Al termine del primo anno:
1. clinica medica generale;
2. chirurgia e ortopedia dell'infanzia;
3. patologia e semejotica infantile, ed esami di laboratorio.
Al termine del secondo anno:
1. fisiopatologia della crescenza, igiene infantile, puericultura;
2. clinica pediatrica.

Art. 73.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta, viene sottoposto ad una prova pratica sul malato.

3. *Scuola di perfezionamento in medicina legale.*

Art. 74.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di medicina legale, ha lo scopo di preparare gli aspiranti per il conseguimento del *diploma di perfezionamento in medicina legale.*

Art. 75.

La Scuola ha la durata di due anni. Nel primo di questi gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, nel secondo quelle di aiuto presso l'Istituto di medicina legale, secondo le norme dell'art. 65.

Art. 76.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. medicina legale con illustrazione di casi, 2 anni;
2. legislazione e giurisprudenza in rapporto alla medicina legale, 1 anno;
3. neurologia e psichiatria in rapporto alla medicina legale, 1 anno;
4. ostetricia in rapporto alla medicina legale, 1 trimestre;
5. traumatologia e chirurgia infortunistica, 1 anno;
6. oculistica in rapporto alla medicina legale, 1 semestre;
7. medicina interna in rapporto agli infortuni, 1 anno;
8. otorinolaringoiatria in rapporto alla medicina legale, 1 semestre;
9. chimica e microscopia forense, 1 anno;
10. tecnica di polizia giudiziaria, 1 anno;
11. infortunistica medico-legale, 1 anno.
12. antropologia criminale, 1 anno.

Art. 77.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:
Al termine del primo anno:
1. oculistica e otorinolaringoiatria in rapporto alla medicina legale;
2. medicina interna, traumatologia e chirurgia, ostetricia in rapporto alla medicina legale;
3. chimica e microscopia forense.
Al termine del secondo anno:
1. antropologia criminale, neurologia e psichiatria in rapporto alla medicina legale;
2. infortunistica medico-legale;
3. tecnica di polizia giudiziaria, legislazione e giurisprudenza medico-legale.

Art. 78.

Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta, viene sottoposto ad una prova pratica di perizie neuropsichiatrica ed infortunistica.

4. *Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.*

Art. 79.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di ostetricia e ginecologia, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo della ostetricia e ginecologia, e conferisce il diploma di *specialista in ostetricia e ginecologia.*

Art. 80.

Il corso della Scuola ha la durata di quattro anni. Nei primi due anni gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, negli ultimi due quelle di aiuto presso l'Istituto di clinica ostetrico-ginecologica, secondo le norme dell'art. 65.

Art. 81.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. anatomia e fisiologia dell'apparato sessuale femminile, 1 semestre;
2. anatomia patologica ginecologica, 1 semestre;
3. anatomia patologica ostetrica, 1 semestre;
4. fisio-patologia del feto e del neonato, 1 anno;
5. diagnostica ostetrica, 2 anni;

6. terapia ostetrica, 2 anni;
7. clinica ostetrica, 2 anni;
8. ostetricia legale ed eugenetica, 1 semestre;
9. puericultura intra ed extrauterina, 1 semestre;
10. diagnostica ginecologica, 2 anni;
11. terapia ginecologica, 2 anni;
12. ginecologia legale, 1 semestre;
13. urologia, 1 semestre;
14. clinica chirurgica, 1 anno;
15. clinica ginecologica, 2 anni.

Art. 82.

Gli inscritti debbono sostenere i seguenti esami:

Al termine del 1° biennio:

1. fisio-patologia ostetrico-ginecologica;
2. diagnosi e terapia ostetrica.

Al termine del 2° biennio:

1. ostetricia e ginecologia legale;
2. terapia ginecologica;
3. clinica ostetrico-ginecologica;
4. clinica chirurgica e urologia.

Art. 83.

Per l'esame di diploma, il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta, viene sottoposto ad una prova pratica su una o due pazienti.

5. *Scuola di perfezionamento in oculistica.*

Art. 84.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di clinica oculistica, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo delle malattie oculari, e conferisce il diploma di *specialista in oculistica.*

Art. 85.

Il corso della Scuola ha la durata di tre anni. Nei primi due gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, nel terzo quelle di aiuto presso l'Istituto di clinica oculistica, secondo le norme dell'art. 65.

Art. 86.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. clinica oculistica, 3 anni;
2. anatomia e fisiologia dell'apparato visivo, 1 anno;
3. patologia dell'occhio, 1 anno;
4. igiene e profilassi delle malattie oculari, 1 anno;
5. clinica chirurgica generale, 1 anno;
6. clinica otorinolaringoiatrica, 1 anno;
7. infortunistica e medicina legale in rapporto all'oculistica, 1 anno;
8. terapia e tecnica operativa oculari, 1 anno;
9. oftalmoscopia, 1 anno;
10. affezioni endocraniche in rapporto con la vista, 1 anno.

Art. 87.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato visivo;
2. igiene e profilassi, infortunistica e medicina legale in rapporto all'oculistica.

Al termine del secondo anno:

1. clinica chirurgica, clinica otorinolaringoiatrica;
2. ottica fisiologica e diottrica.

Al termine del terzo anno:

1. affezioni endocraniche in rapporto con la vista e oftalmoscopia;
2. terapia e tecnica operativa oculare;
3. clinica oculistica.

Art. 88.

Per l'esame di diploma, il candidato, oltre alla discussione della dissertazione scritta, viene sottoposto ad una prova pratica su uno o due pazienti.

6. *Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.*

Art. 89.

Questa Scuola, annessa all'Istituto di clinica dermosifilopatica, ha lo scopo di addestrare gli alunni nel campo delle malattie della pelle, veneree e sifilitiche, e conferisce il diploma di *specialista in dermosifilopatia.*

Art. 90.

Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Nel primo gli iscritti possono avere anche le funzioni di assistente, nel secondo quelle di aiuto presso l'Istituto di clinica dermosifilopatica, secondo le norme dell'art. 65.

Art. 91.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. patologia del ricambio in rapporto alle malattie cutanee, 1 anno;
2. costituzione e patologia endocrino-simpatica in rapporto alle malattie cutanee, 1 anno;
3. patologia dell'apparato genitale maschile e femminile, 1 anno;
4. urologia, 1 semestre;
5. diagnostica e terapia delle malattie cutanee, 1 anno;
6. diagnostica e terapia delle malattie veneree e della sifilide, 1 anno;
7. ricerche di laboratorio in rapporto alla sifilide, un anno;
8. sifilide degli organi interni, 1 anno;
9. sifilide dell'apparato motore e dell'apparato genitale, 1 anno;
10. profilassi delle malattie veneree e sifilitiche, 1 anno.

Art. 92.

Gli iscritti debbono sostenere gli esami di profitto seguenti:

Al termine del primo anno:

1. patologia, diagnostica e terapia delle malattie cutanee;
2. patologia, diagnostica e terapia delle malattie veneree;

3. ricerche di laboratorio e diagnostica della sifilide.

Al termine del secondo anno:

1. profilassi e terapia delle malattie veneree e sifilitiche;
2. sifilide dei vari organi od apparati;
3. patologia dell'apparato genitale ed urologia.

Art. 93.

Per l'esame di diploma, il candidato, oltre alla discussione sulla dissertazione scritta, viene sottoposto ad una prova pratica su uno o due pazienti.

CAPITOLO V.

SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 94.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia.

Gli insegnamenti e le esercitazioni che si impartiscono nella Scuola sono i seguenti:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale inorganica ed organica;
3. mineralogia;
4. botanica;
5. igiene;
6. chimica farmaceutica e tossicologica;
7. chimica bromatologica;
8. materia medica e farmacognosia;
9. esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica;
10. esercizi di farmacognosia e di botanica in rapporto con le piante medicinali.

Art. 95.

Il corso di botanica ha la durata di un semestre.

Il corso di chimica farmaceutica e tossicologica, e quello di materia medica e farmacognosia hanno la durata di un biennio. Tutti gli altri corsi sono annuali.

Art. 96.

I corsi di fisica sperimentale, di chimica generale inorganica ed organica, di botanica e di igiene, sono in comune con la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 97.

L'insegnamento della materia medica e farmacognosia, con i relativi esercizi, viene affidato per incarico all'insegnante di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti di chimica bromatologica e di mineralogia vengono dati per incarico.

L'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica, con relativi esercizi, è, di regola, affidato ad un professore di ruolo.

Art. 98.

Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliato il seguente piano di studi.

1° *Anno*:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale inorganica ed organica;
3. mineralogia.

2° *Anno*:

1. botanica;
2. materia medica e farmacognosia (1ª parte).
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (1ª parte).

3° *Anno*:

1. chimica farmaceutica e tossicologica (2ª parte);
2. materia medica e farmacognosia (2ª parte);
3. chimica bromatologica;
4. igiene.

Lo studente può modificare il piano di studi consigliato sostituendo a non più di due delle materie della Scuola altre della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno indicate nel manifesto degli studi. Lo studente deve però frequentare nei tre anni i corsi di almeno otto materie e superare i relativi esami e seguire gli esercizi di cui ai numeri 9 e 10 dell'art. 94.

Art. 99.

L'anno solare di pratica, dopo il triennio di studio, viene compiuto presso una delle farmacie che vengono annualmente designate dal Consiglio della Scuola.

Art. 100.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi, compresi quelli di esercitazioni.

Art. 101.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie, salvo quanto possa stabilire la Scuola e render noto nel manifesto annuale degli studi.

Gli esami di fisica, chimica e mineralogia devono precedere tutti gli altri.

Art. 102.

L'esame di diploma in farmacia consta di due parti.

La prima si dà alla fine del terzo anno dopo aver superato tutti gli esami di profitto e comprende:

a) un'analisi qualitativa su tema estratto a sorte da eseguirsi nell'Istituto di chimica generale in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice; il candidato renderà conto dell'esito della prova sostenuta con relazione scritta;

b) reazioni di riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci, con dosamento volumetrico d'uno di essi, usando soluzioni titolate anche per questa prova da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica; il candidato stenderà una relazione scritta;

c) preparazione di uno o due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore;

d) una discussione orale sui risultati delle prove stesse.

La seconda parte comprende:

a) riconoscimento di piante medicinali;

b) riconoscimento di droghe medicinali;

c) discussione orale di un tema liberamente scelto dal candidato fra le seguenti materie: chimica farmaceutica, bromatologia, igiene, materia medica.

Art. 103.

La Commissione per il diploma in farmacia si compone di sette membri: ne fanno parte il Direttore della Scuola, che

la presiede, i professori ufficiali di chimica generale inorganica ed organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, di botanica, ed un libero docente.

Art. 104.

I laureati in chimica sono ammessi al 4° anno, purchè abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e materia medica.

I laureati in fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria, veterinaria e coloro che abbiano conseguito lauree miste nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali (forniti di diploma di maturità scientifica o classica con seguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione consentita) potranno essere ammessi al 4° anno, purchè abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e materia medica e farmacognosia con i relativi esercizi. In caso contrario potranno essere ammessi al 3° anno.

La Scuola, caso per caso, determina il numero minimo degli insegnamenti e delle esercitazioni che gli aspiranti debbono frequentare e su cui debbono sostenere gli esami, e consiglia l'ordine degli studi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione

FEDELE.

Numero di pubblicazione 6.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2193.

Provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed urgenza di autorizzare a favore del comune di Venezia una operazione finanziaria che lo metta in grado di far fronte alla maggiore spesa relativa alle opere poste a carico del Comune stesso con la convenzione 23 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, per la costruzione del nuovo porto in regione di Marghera, della zona industriale, e del quartiere urbano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le maggiori spese dipendenti dalle opere messe a carico del comune di Venezia, giusta la convenzione 23 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, relativamente alla costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione di Marghera, della zona industriale, e del quartiere urbano, è autorizzata sui fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, la concessione di un prestito fino a L. 37.100.000 estinguibile in anni 50, al saggio del 6.50 per cento all'anno col concorso a carico dello Stato (Ministero finanze), dell'1.50 per cento d'interesse all'anno.

Art. 2.

Il fabbisogno di cui al precedente articolo dovrà essere precisato, nella cifra e nelle partite che lo compongono, dal Ministero dei lavori pubblici, prima della concessione del mutuo di cui all'articolo stesso.

Art. 3.

Il mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà garantito sul dazio consumo, e frazionato, quanto alla somministrazione, nel triennio 1927-1929 nella misura di un terzo per ciascun anno solare.

La quota di mutuo da corrispondersi in ciascun anno sarà repartita in due rate uguali, somministrabili ognuna in giugno e in dicembre.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento in bilancio della somma necessaria per il concorso statale di cui al presente decreto.

Art. 5.

Salvo quanto è stabilito dal presente decreto, nulla è innovato, nei riguardi del mutuo di cui al decreto stesso, alle disposizioni che regolano i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 171. — COOP

Numero di pubblicazione 7.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2196.

Modificazione al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, riguardante il trattamento economico del personale postale telegrafico proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, con le quali sono state annesse al territorio del Regno le nuove Provincie;

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 19 aprile 1923, n. 936;
Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta nel Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, è sostituito dal seguente:
« L'impiegato od agente, che alla data del 1° luglio 1920 era provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello spettantegli, al netto delle imposte e ritenute, per effetto delle disposizioni del presente decreto, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti e non computabile agli effetti della pensione.
« A partire dal 1° maggio 1923 l'eventuale assegno di cui sopra è determinato a norma dell'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 936, ferma l'applicazione delle altre disposizioni del decreto medesimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 174. — COOP

Numero di pubblicazione 8.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926, n. 2197.

Agevolazioni postali al carteggio della Tombola nazionale pro Comitato finanziario generale di assistenza civile nel Trentino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2971 del 2 dicembre 1923;
Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della Tombola nazionale pro Comitato finanziario generale di assistenza civile nel Trentino chiede le agevolazioni postali consentite dall'art. 2 del decreto suddetto;
Considerate le finalità benefiche che il Comitato concessionario della Tombola si prefigge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla Tombola nazionale pro Comitato finanziario generale di assistenza civile nel Trentino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 175. — COOP

Numero di pubblicazione 9.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926, n. 2200.

Approvazione della convenzione per la concessione di una seconda quota di mutuo alle Società: per le forze idrauliche della Sila, Meridionale di elettricità, e Generale elettrica della Sicilia; per la costruzione di impianti idroelettrici nel Mezzogiorno d'Italia ed in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;
Vista la prima convenzione 9 marzo 1923, approvata con R. decreto 31 maggio 1923, n. 1341, con la quale venne concesso un mutuo di L. 65,000,000 a favore delle Società per le forze idrauliche della Sila, Meridionale di elettricità, e Generale elettrica della Sicilia;
Vista la seconda convenzione stipulata il 14 settembre 1926 fra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, le Casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Società per le forze idrauliche della Sila, Meridionale di elettricità, Generale elettrica della Sicilia, Napoletana per imprese elettriche, Forze idroelettriche meridionali, Generale di illuminazione in Napoli, Messinese di elettricità, Elettrotecnica palermitana e siracusana per imprese elettriche, per la concessione di un mutuo di L. 95,000,000 a favore delle prime tre sopraspecificate Società per la costruzione di impianti idroelettrici e delle relative linee di trasmissione nel Mezzogiorno d'Italia e nella Sicilia, a completamento del mutuo complessivo di L. 160 milioni deliberato dal Comitato interministeriale istituito con l'art. 10 della citata legge 20 agosto 1921, n. 1177;
Visto il parere 15 maggio 1925, n. 1039, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la menzionata convenzione in data 14 settembre 1926 per la concessione della seconda quota di mutuo di L. 95,000,000 alle Società per le forze idrauliche della Sila, Meridionale di elettricità e Generale elettrica della Sicilia, per la costruzione di impianti idroelettrici e delle relative linee di trasmissione nel Mezzogiorno d'Italia ed in Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 179. — COOP

Numero di pubblicazione 10.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 2160.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fermo.

N. 2160. R. decreto 4 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Fermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1926.

Numero di pubblicazione 11.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2165.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Giorgio di Piano.

N. 2165. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di San Giorgio di Piano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1926

Numero di pubblicazione 12.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2166.
Erezione in ente morale dell'Ente autonomo per le case economiche e popolari, in Fiume.

N. 2166. R. decreto 14 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente autonomo per le case economiche e popolari, con sede in Fiume, viene riconosciuto come corpo morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1926.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 1° al 9 gennaio 1927, è stata fissata in L. 429, rappresentanti 100 dazio nominale e L. 329 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 dicembre 1926

Francia	87.69	New York	22.117
Svizzera	429.68	Dollaro Canadese	22.20
Londra	107.93	Oro	426.75
Olanda	8.90	Belgrado	39.25
Spagna	339.50	Budapest (pengo)	0.0313
Belgio	3.09	Albania (Franco oro)	4.3975
Berlino (Marco oro)	5.296	Norvegia	5.65
Vienna (Schillinge)	3.15	Polonia (Sloty)	—
Praga	65.60	Rendita 3,50 %	63.575
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	114.41	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	20.91	Consolidato 5 %	82.225
Peso argentino carta	9.20	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.35